Focus di pratica professionale di Paolo Meneghetti

Le modalità di affrancamento del valore delle partecipazioni non qualificate

La Manovra di Ferragosto (D.L. n.138/11) ha modificato sensibilmente la fiscalità finanziaria, stabilendo una nuova aliquota per il prelievo impositivo sulle plusvalenze da capital gain per partecipazioni non qualificate: dal 1° gennaio 2012 si passa dal 12,5% (vecchia aliquota) al 20% (nuova aliquota). In questo contesto, del tutto simile al passaggio normativo del 1998 quando si passò dal precedente all'attuale sistema della tassazione delle rendite finanziarie, il Legislatore ha introdotto la possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni non qualificate alla data del 31/12/11, versando sull'eventuale imposta sostitutiva del 12,5%. In tale modo, il contribuente ha la possibilità di esequire una specie di vendita figurativa della partecipazione non qualificata (figurativa poiché l'affrancamento non comporta alcuna cessione effettiva ma solo una rideterminazione del valore), ottenendo il riconoscimento del nuovo costo dal punto di vista fiscale tramite versamento dell'imposta sostitutiva parametrata, per l'ultima volta, alla vecchia misura del 12,5%. La disposizione, art.2, co.29, del D.L. n.138/11, per poter essere attuata necessitava dell'emanazione di decreti regolamentativi, decreti emanati il 13 dicembre 2011 e che contengono importanti novità per i contribuenti e gli intermediari finanziari. Tali decreti disciplinano, rispettivamente:

- ⇒ la "simulazione", da parte degli intermediari, della cessione e del riacquisto, al 31 dicembre 2011, dei titoli pubblici italiani e di quelli equiparati, dei titoli emessi da società quotate italiane, banche e altri emittenti esteri (soggetti al regime del D.Lgs. n.239/96), finalizzata a tassare con la vecchia aliquota i proventi maturati fino alla detta data e con la nuova aliquota del 20% quelli maturati dal 1° gennaio 2012;
- ⇒ l'individuazione del criterio forfetario per determinare la quota dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio riferibile alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici, che restano tassati al 12,5% anziché al 20%;
- ⇒ l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e della ritenuta con l'aliquota del 12,5% sui redditi diversi derivanti dal possesso, alla data del 31 dicembre 2011, di attività finanziarie al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale (detenute in regime "dichiarativo" o "amministrato").

Questa ultima è certamente la parte dei decreti più rilevante dal punto di vista della prassi operativa e sulla quale sono stati diffusi i chiarimenti più importanti. Con l'affrancamento si ottiene il riconoscimento fiscale del nuovo valore della partecipazione non qualificata: tale nuovo valore è rilevante ai fini della determinazione di future *plus* e minusvalenze da *capital gain*. Questa è una delle differenze più significative tra affrancamento e rivalutazione delle partecipazioni *ex* D.L. n.70/11: mentre con l'affrancamento il nuovo valore può successivamente dare luogo anche a minusvalenze da cessione, con la rivalutazione non è possibile cedere la partecipazione generando minusvalenze, o meglio le minusvalenze non sono fiscalmente riconosciute. L'opzione per l'affrancamento, in caso di detenzione nel c.d. regime dichiarativo, deve essere esercitata in Unico 2012 per tutte le quote o azioni (nonché le attività finanziarie di organismi di investimento collettivo), anche se non più possedute alla data della dichiarazione dei redditi, e l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta va corrisposta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

AFFRANCAMENTO: commi 29 e 30 alla luce dei decreti attuativi 13/12/11

Significato: rideterminare il valore della partecipazione sulla base di metodi diversi ottenendo il riconoscimento fiscale tramite versamento di imposta sostitutiva sulla differenza tra costo originario e costo rideterminato.

Agli effetti della determinazione di plusvalenze/minusvalenze di cui all'art.67 del Tuir, l'affrancamento non vale per il reddito da capitale (es. recesso).

II D.M. del 13.12.2011: la novità sulle minusvalenze da affrancamento

In merito all'imposta sostitutiva del 12,5% è stato chiarito che la stessa va applicata alle plusvalenze (e agli altri redditi diversi) determinate al netto sia delle minusvalenze (e delle perdite e differenziali negativi) realizzate entro il 2011 e non ancora utilizzate in compensazione sia di quelle determinate in sede di affrancamento. È stata, quindi, data rilevanza anche alle minusvalenze "latenti", atteso l'obbligo di affrancare tutte le partecipazioni non qualificate, comprese quelle "minusvalenti".

Quindi se la somma algebrica è negativa, non è dovuta l'imposta sostitutiva, pur realizzandosi gli effetti dell'affrancamento.

Si tratta di una soluzione innovativa rispetto all'analoga disciplina introdotta in occasione della riforma del 1998, che aveva previsto, invece, l'irrilevanza di tali minusvalenze. Se dalla somma algebrica di plusvalenze e minusvalenze risulta un'eccedenza negativa, il 62,50% della stessa è riportabile in avanti in deduzione delle plusvalenze realizzate negli anni successivi, ma non oltre il quarto (cioè fino al 2015). Si tratta di un'ulteriore, importante "apertura", che consente di dedurre eventuali minusvalenze "virtuali" dall'importo delle plusvalenze effettivamente realizzate.

AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI

Questioni risolte in tema di minusvalenze dal decreto attuativo (art.1, co.4)

Utilizzo in compensazione con altre plusvalenze emerse con affrancamento (non possibile nell'affrancamento del 1998)

Utilizzo in compensazione con plusvalenze realizzate successivamente su altre partecipazioni non qualificate (limitatamente al 62,5%)

L'effetto pratico di questa innovativa scelta del decreto ministeriale è molto rilevante e può riassumersi in due esemplificazioni.

- 1) In primo luogo la persona fisica che detiene due (o più) partecipazioni non qualificate potrà in certi casi ottenere l'affrancamento plusvalente di una partecipazione senza corrispondere alcuna imposta sostitutiva poiché utilizza la minusvalenza da affrancamento di un'altra partecipazione.
- 2) In secondo luogo la minusvalenza da affrancamento può essere oggetto di riporto a nuovo, quindi anche detenendo oggi un'unica partecipazione non qualificata è utile eseguire la valutazione, determinare il nuovo valore minore rispetto al costo e poi utilizzare questa minusvalenza in futuro per ridurre una successiva plusvalenza che verrà realizzata a far data dal 2012. In questo ultimo caso resta inteso che il riporto in avanti della minusvalenza da affrancamento è limitato al 62,5% dell'importo effettivo della stessa minusvalenza. Questa operazione può essere esplorata anche di fronte alla detenzione di una partecipazione non qualificata (minusvalenze) e di una qualificata plusvalente. Ipotizziamo che la partecipazione non qualificata presenti rilevanti minusvalenze difficilmente realizzabili poiché non si riesce a vendere la stessa

partecipazione. Allo stesso tempo il contribuente detiene una partecipazione qualificata che intende cedere per una parte non qualificata. L'affrancamento minusvalente della partecipazione non qualificata permette di ridurre la plusvalenza della cessione eseguita dal 2012, anche se l'ammontare utilizzabile della minusvalenza è ridotto al 62,5%.

Vi è poi il caso della minusvalenza non qualificata realizzata precedentemente al 2011 e riportata a nuovo. In questa ipotesi è chiaro che l'imposta sostitutiva da affrancamento sarà calcolata su un imponibile ridotto dalla minusvalenza realizzata precedentemente, e, in questo caso, potendo computare l'intera minusvalenza realizzata.

1 ESEMPIO DI AFFRANCAMENTO

- Partecipazione del 10% in Alfa Srl, costo €100.000, valore peritato al 31/12/11 €70.000;
- Partecipazioni del 25% in Beta Snc, costo €10.000, valore al 31/12/11 €40.000;
- Affrancamento per somma algebrica tra minus di €30.000 e plus di €30.000, quindi nessuna imposta dovuta e nuovo valore della partecipazione in Beta Snc €40.000.

2 ESEMPIO DI AFFRANCAMENTO

- Partecipazione del 10% in Alfa Srl, costo €100.000, valore peritato al 31/12/11 €70.000;
- Partecipazioni del 50% in Beta Snc. Nel 2012 viene ceduta una quota pari al 25% di Beta Snc con plus ad €40.000;
- Affrancamento di Alfa determina una minus di €30.000 che assunta al 62,5% pari ad €18.750 viene imputata a diminuzione della plus di 40.000 > 40.000 meno 18.750 = 21.250 x 20% = 4.250 imposta capital gain.

3 ESEMPIO DI AFFRANCAMENTO

- Partecipazione del 10% in Alfa Srl, costo €100.000, valore peritato al 31/12/11 €150.000;
- Minus non qualificata realizzata per cessione di altra partecipazione nel 2009 pari ad €40.000;
- \Rightarrow Imponibile per affrancamento $50.000 40.000 = 10.000 \times 12,5\% = 1.250$;
- Nuovo valore del 10% in Alfa Srl 150.000.

Nel decreto non è stata esplicitamente affrontata la questione se è possibile affrancare una parte di una partecipazione qualificata che, autonomamente considerata, configuri una partecipazione non qualificata. Tale possibilità era stata consentita in occasione dell'affrancamento del 2008, che riguardava, però, anche le partecipazioni qualificate e, a parere di chi scrive, deve intendersi concessa anche nell'attuale procedura.

Correlazioni tra rivalutazione delle partecipazioni e imposta sostitutiva da D.L. n.138/11 L'affrancamento dei maggiori/minori valori delle partecipazioni non qualificate è procedura che si confronta con la rivalutazione delle stesse partecipazioni, prevista dall'art.7 del D.L. n.70/11, e che prevede l'asseverazione del maggior valore con perizia giurata entro il 30 giugno 2012.

Le due procedure presentano analogie e differenze che vanno bene analizzate per scegliere quella più favorevole ed idonea a garantire i maggiori vantaggi al contribuente.

➡ Partecipazioni non qualificate con incremento di valore

Come sopra ricordato, se la partecipazione non qualificata presenta un incremento di valore si potrebbe procedere all'affrancamento ex art.2, co.29 del D.L. n.138/11.

Ciò comporta un'opzione da esercitare nel modello Unico 2012, ed il versamento sul differenziale tra costo fiscalmente riconosciuto e valore al 31/12/11 dell'imposta sostitutiva del 12,5%, da eseguire entro il termine per il versamento delle imposte di Unico 2012, quindi entro il 16 giugno 2012.

Sull'altro fronte, il contribuente potrebbe optare per rivalutare la partecipazione non qualificata versando l'imposta sostitutiva del 2% sull'intero nuovo valore, con versamento da eseguire in unica soluzione o in tre rate annuali a partire dal 30/06/12 e perizia da asseverare entro la stessa data. I presupposti non sono esattamente gli stessi del caso precedente poiché la partecipazione va detenuta almeno all'1/07/11, mentre con la rivalutazione di cui al D.L. n.138/11 la partecipazione potrebbe essere detenuta anche oltre tale data ed entro il 31/12/11.

Quindi nel caso in cui una partecipazione abbia acquisito valore nel II semestre 2011, l'unica via per apprezzare tale accrescimento sarebbe l'affrancamento.

Esempio

Volendo semplificare, si potrebbe avere una situazione *standard* in cui una partecipazione acquistata per € 100.000 vale al 31/12/11 €200.000. Versando la sostitutiva del 12,5% sulla plusvalenza, pari a 100.000 si verrebbe a pagare € 12.500, mentre operando la rivalutazione da decreto sviluppo si verserebbe la somma di € 4.000, decisamente più conveniente. È chiaro che tutto dipende dall'entità della plusvalenza attesa: se essa supera il 20% del valore di acquisto inizia ad essere conveniente rivalutare al 2% (decreto sviluppo) piuttosto che utilizzare la rivalutazione del decreto anticrisi.

Un'altra significativa differenza è rappresentata dal fatto che il valore derivante dall'affrancamento vale sia per le plusvalenze sia per le minusvalenze, mentre nella rivalutazione delle partecipazioni la cessione della stessa ad un corrispettivo minusvalente rispetto al dato rivalutato comporta che la stessa minusvalenza sia indeducibile.

Va segnalata anche la differenza sul perimetro minimo delle partecipazioni il cui valore va rivalutato: mentre nell'affrancamento vi è un obbligo a rivalutare tutte le partecipazioni non qualificate detenute, nella rivalutazione è possibile scegliere quale sia quella da rivalutare non essendo previsto alcun obbligo in tal senso.

1 ESEMPIO DI VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

Tizio detiene una partecipazione non qualificata il cui costo è pari ad €100.000. È prevista una cessione della stessa nel 2012 al presunto corrispettivo di €150.000.

Affrancamento

7

Ipotizzando che il valore al 31/12/11 sia assumibile tramite perizia per €150.000 si avrebbe un costo pari a:

 $150.000 - 100.000 \times 12,5\% = 6250$

Rivalutazione

Ipotizzando che il valore all'1/07/11 tramite perizia sia già €150.000 si avrebbe un costo pari a:

○ 150.000 x 2% = **3.000**

2 ESEMPIO DI VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

Tizio detiene una partecipazione non qualificata il cui costo è pari ad €100.000. È prevista una cessione della stessa nel 2012 al presunto corrispettivo di €110.000.

Affrancamento

Ipotizzando che il valore al 31/12/11 sia assumibile tramite perizia per €110.000 si avrebbe un costo pari a:

110.000 − **100.000** x **12,5%** = **1.250**

Rivalutazione

Ipotizzando che il valore all'1/07/11 tramite perizia sia già €110.000 si avrebbe un costo pari a:

110.000 x 2% = 2.200 110.000 x 2% = 2.200

